

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1435/22
Circolare N° 16/2009

AGOSTO 2009
A tutti i colleghi (*)

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI COLF E BADANTI. MODALITA' OPERATIVE.

Come si suol dire "la promessa è debito". Nel numero 5 della rubrica "Dentro la Notizia" avevamo anticipato l'uscita di una circolare monotematica sulla regolarizzazione di colf e badanti la cui scadenza è per il prossimo 30 settembre ed eccoci pronti.

La legge 102 del 3 agosto 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009 n° 179, di conversione – con modificazioni – del D.L. 78 del 1° luglio 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento positivo – all'art. 1-ter - la possibilità di far emergere – entro il prossimo 30 Settembre - rapporti di lavoro stipulati *contra legem* dai datori di lavoro in possesso di determinati requisiti di cui infra con colf e badanti di qualsiasi cittadinanza purché presenti in Italia prima del 31 marzo 2009 ed impiegati effettivamente ed ininterrottamente¹ da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009, anche se privi del permesso di soggiorno. In particolare, il comma 1 della disposizione in esame prevede che debba trattarsi di quei rapporti di lavoro aventi per oggetto:

- a) attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- b) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

E' quindi sicuramente limitativo circoscrivere la emersione esclusivamente ai lavoratori rientranti nei profili professionali di colf e badanti, ma occorre far riferimento a tutte le figure professionali di cui alla declaratoria contenuta nell'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 13 Febbraio 2007.

Sono legittimati a presentare la dichiarazione di emersione in qualità di datori di lavoro i seguenti soggetti:

- 1) cittadini italiani;**
- 2) cittadino appartenente all'Unione europea residenti in Italia;**
- 3) cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per lungo periodo**
- 4) cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari;**
- 5) le persone giuridiche rientranti nel novero dei datori di lavoro domestico ai sensi del D.P.R. 1403/71² (a titolo esemplificativo ma non esaustivo caserme, comandi e stazioni, comunità religiose, comunità senza fini di lucro).**

La predetta emersione potrà avvenire esclusivamente previo pagamento di un contributo *a forfait* pari a € 500,00³, che condona totalmente le sanzioni penali ed amministrative e – sempre che il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente inizio il 1° aprile 2009 – anche gli interessi e le sanzioni civili⁴.

¹ Cfr. circolare Inps 101 del 10/08/2009 punto 3.

² In tal evenienza e laddove trattasi di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno la richiesta deve essere effettuata a nome di un soggetto persona fisica rappresentante la persona giuridica.

³ Non deducibile dal reddito. Si ricorda, invece, che i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, familiari e per l'assistenza personale sono deducibili dal reddito imponibile fino all'importo massimo di euro 1.549,37 per la parte a carico del datore di lavoro ex art. 10 comma 2 del TUIR.

⁴ Laddove il datore di lavoro dichiarasse – nella dichiarazione di emersione – che l'attività lavorativa con il lavoratore irregolare avesse avuto inizio in data antecedente al 01.04.2009, e comunque nel limite della prescrizione quinquennale, le istruzioni Inps (circolare 101

E', inoltre, evidente che, trattandosi di emersione, è necessario che il rapporto di lavoro sia stato intrapreso in assenza delle condizioni di ammissibilità al lavoro (id: "senza permesso di soggiorno") ovvero in violazione degli obblighi normativi previdenziali ed assistenziali (id: "in nero").

Le istruzioni operative sono state prontamente diramate sia dal Ministero del Lavoro a mezzo della circolare congiunta con il Ministero dell'Interno del 07.08.2009 n° 10/2009, sia dall'INPS a mezzo della circolare n° 101 del 10.08.2009.

La possibilità di utilizzare la predetta emersione è subordinata ad una serie di valutazioni preliminari che di seguito vengono riepilogate.

§ Emersione di lavoratori italiani e/o comunitari.

In tal caso è **necessario** verificare **che il rapporto in questione sia iniziato almeno da tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e sia effettivamente in corso alla data di presentazione della dichiarazione** di emersione. **Non è richiesta una durata minima della prestazione lavorativa**⁵.

Il datore di lavoro **non deve** possedere **requisiti reddituali** particolari e **l'emersione di badanti non è subordinata** al rilascio di alcuna **certificazione medica** comprovante la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza.

La dichiarazione di emersione da redigere su modello LD-EM2009.UE, reperibile nel sito www.inps.it sezione moduli, **deve essere presentata** a cura del datore di lavoro - **dal 1° al 30 di settembre** e **previo versamento del contributo forfettario di € 500,00** di cui *infra* - **con le seguenti modalità:**

- attraverso il **Contact Center** al numero 803 164;
- attraverso la **procedura on-line** collegandosi al sito www.inps.it - Moduli - Aziende e Contributi
- agli **sportelli dell'INPS**, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- per **posta con raccomandata con ricevuta di ritorno**, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

Le istruzioni Inps⁶ prevedono che **la presentazione del modello in questione assolve anche la funzione di comunicazione obbligatoria di assunzione.**

Nessun ulteriore adempimento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro.

Successivamente l'Inps provvederà all'invio dei bollettini precompilati per il versamento dei contributi relativamente ai trimestri successivi.

§ Emersione di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività di natura subordinata.

In tal caso **la procedura è sostanzialmente identica** a quella analizzata al paragrafo precedente **con la sola aggiunta che il datore di lavoro deve trasmettere allo Sportello Unico dell'Immigrazione competente per territorio^[1] il Contratto di soggiorno (Modello Q).**

Tuttavia, per la Fondazione Studi del nostro Consiglio Nazionale tale obbligo è inesistente. I nostri esperti, con la Faq n° 1, hanno motivato tale convincimento richiamando proprio le indicazioni fornite dal Ministero degli Interni con **nota n° 2768/2.2 del 25 ottobre 2005**. Nella predetta nota, lo stesso Ministero ha precisato che per gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno non é necessario compilare il modello Q e trasmetterlo allo Sportello Unico.

del 10/08/2009 – punto 4. b) prevedono che i datori di lavoro saranno invitati a compilare il modello LD15-ter per il recupero, maggiorato di interessi e sanzioni, dei relativi contributi. Sul punto sono comunque attese ulteriori istruzioni.

⁵ Potrà cioè essere presentata dichiarazione di emersione anche un rapporto di lavoro di 1 ora settimanale.

⁶ Punto 5 A) della circolare 101/09.

§ Emersione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Questa tipologia di emersione, che certamente sarà quella che maggiormente ricorrerà, **deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica** utilizzando – previo *download* - il software disponibile sul sito www.interno.it per il cui accesso è necessaria una procedura di accreditamento.

I Consulenti del Lavoro sono accreditati secondo le specifiche modalità da ultimo ricordate nella rubrica "Notizie dall'Ordine" n° 10/2009 del 02.09.2009 disponibile sul sito internet www.ordinecdlna.it

Oltre a verificare la esistenza dei requisiti generalmente già esaminati e relativi alla decorrenza⁷, consecutività⁸ e esistenza⁹ del rapporto di lavoro al momento della presentazione della dichiarazione, **è necessario che il rapporto stesso abbia una durata di almeno 20 ore settimanali.**

E', inoltre, da tener presente che la emersione non potrà riguardare i lavoratori extracomunitari:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice

E' quindi consigliabile che i datori di lavoro acquisiscano una dichiarazione del lavoratore extracomunitario nella quale espressamente sia attestata la mancanza di una delle cause ostative sopra descritte.

Si precisa tuttavia che **potrà essere presentata dichiarazione di emersione per un numero massimo di tre lavoratori privi del permesso di soggiorno (1 colf e 2 badanti).**

Inoltre, relativamente ai requisiti reddituali dei datori di lavoro, **è necessario effettuare un distinguo fra emersione di colf ovvero di badanti.**

Nel caso di emersione di colf (*rectius* lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare) **è necessario che il datore di lavoro posseda un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) **non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito.****

Nel caso, invece, di badanti non è richiesto nessun requisito reddituale. E', tuttavia, **necessario munirsi di una certificazione**, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, **che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza** della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario.

Non è necessario acquisire la predetta certificazione per quei cittadini già riconosciuti in precedenza invalidi; in tal caso, **sarà sufficiente la documentazione** relativa all'accertamento dello stato di invalidità civile, **rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie** nei riguardi del soggetto che dovrà essere assistito.

Nel caso si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, **la certificazione medica** (n.d.r. che si consiglia farsi rilasciare anche in presenza del decreto di invalidità) in parola **dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori** per lo svolgimento dell'attività di assistenza.

E', infine, necessario provvedere all'acquisto di una marca da bollo da € 14,62.

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti finora esaminati ed eseguito il *download* del programma occorrerà procedere operativamente come di seguito riportato.

⁷ Non oltre il 1° aprile 2009.

⁸ Sinonimo di ininterrotta attività lavorativa.

⁹ Il rapporto deve essere ancora in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Fase 1: "generazione della dichiarazione di emersione". Durante tale fase è necessario collegarsi al sito www.interno.it all'interno del quale automaticamente si apre una videata nella quale occorre cliccare sulla voce "Modulo presentazione dichiarazione", inserire le credenziali di registrazione (e-mail utente e password) nella sezione presente sulla sinistra "accesso per utenti registrati", cliccare sul riquadro "richiesta del modulo informatico di emersione" e compilare il *format* con le notizie richieste. Al termine occorre premere sulla voce "Genera".

Fase 2: "compilazione della dichiarazione di emersione". Al termine della prima fase occorrerà interrompere il collegamento internet ed entrare nella procedura "Sportello Unico Immigrazione 1.08". Cliccare sul riquadro "importa i moduli elettronici nel programma" e, completata l'operazione di importazione, occorrerà cliccare sul riquadro "Visualizza dichiarazione da compilare". Successivamente bisognerà compilare le 11 videate relative alla dichiarazione selezionata.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla informazione contenuta nella videata 9/11 contenente la eventuale rinuncia al nulla osta richiesto nell'ambito delle procedure flussi 2007 e 2008. Qualora venga esercitata la rinuncia è necessario rispondere SI alla relativa dichiarazione ed indicare anche il numero identificativo della pratica flussi.

Infatti, per i cittadini extracomunitari per i quali era stato chiesto nulla osta al lavoro subordinato, la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla [richiesta](#) di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro [domestico](#) ([colf](#) e [badanti](#)) per il medesimo lavoratore, presentata ai sensi dei Decreti [Flussi](#) 2007 e 2008¹⁰.

Fase 3: "invio della dichiarazione di emersione". Al termine della fase precedente bisognerà procedere al salvataggio della dichiarazione per l'invio. Poi effettuare l'invio della dichiarazione utilizzando l'apposito riquadro presente nel programma "Sportello Unico Immigrazione".

La procedura provvederà all'invio sull'indirizzo e-mail indicato di una ricevuta provvisoria cui seguirà quella definitiva nell'arco massimo delle 72 ore successive.

La dichiarazione inviata sarà oggetto di controllo da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione in collaborazione con le Questure per il parere sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario. E' previsto che tale procedura sia completata entro un anno.

Lo Sportello Unico, completate le operazioni di verifica, provvederà alla convocazioni delle parti per la verifica documentale e successivamente per la stipula del contratto di soggiorno e della consegna al lavoratore del modello 209 da consegnare all'Ufficio Postale con le ordinarie modalità per il rilascio fisico del permesso di soggiorno.

Nelle more della conclusione del procedimento descritto sono sospesi – ex art. 1-ter comma 8 della legge 102/09 – i procedimenti penali ed amministrativi a carico di lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata dichiarazione di emersione, e a carico dei datori di lavoro per le violazioni in ordine all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno. L'eventuale rigetto o archiviazione della dichiarazione di emersione farà cessare la predetta moratoria.

Entro ventiquattro ore dalla stipula del contratto di soggiorno sarà necessario comunicare il rapporto di lavoro presso l'Inps utilizzando l'istituendo modello LDE09extraUE che dovrebbe essere disponibile dal prossimo primo Ottobre sul sito dell'Inps.

§ Versamento del forfait.

Il pagamento del contributo di € 500,00 – importo uguale per tutte le tipologie di emersione esaminate - deve avvenire a mezzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"¹¹ utilizzando uno dei nuovi codici tributi [RINT](#) o [REXT](#) – istituiti con la risoluzione n° 209/E del 11 agosto 2009 - da utilizzare il primo per l'emersione dei lavoratori

¹⁰ [Decreti Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007](#) e [3 dicembre 2008](#) – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008).

¹¹ Tale modello era – fino al 07.08.2009 - denominato "F24 Iva immatricolazione auto Ue".

italiani e comunitari ed il secondo per quelli extracomunitari, ancorché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Nel predetto modello deve, inoltre, essere riportata nel riquadro "tipo" la lettera R mentre in quello "elementi identificativi" il numero del passaporto ovvero di un altro documento identificativo equipollente relativamente alla emersione dei lavoratori extracomunitari¹² ovvero nel caso di emersione di lavoratori italiani o comunitari il codice fiscale. Nel caso in cui il lavoratore fosse sprovvisto del relativo codice fiscale sarà sufficiente indicare il numero di documento di identità in corso di validità.

Infine, nella casella anno di riferimento deve essere indicato l'anno 2009.

Qualora la procedura di emersione non dovesse – per qualsiasi motivazione – perfezionarsi è previsto che il contributo versato non venga rimborsato.

§ Sanzioni.

La non veridicità dei dati indicati nella dichiarazione di emersione determinerà la nullità del contratto di soggiorno stipulato e la revoca del permesso di soggiorno rilasciato.

Ed inoltre chiunque, nell'ambito della procedura di emersione, abbia reso false dichiarazioni o presenti false attestazioni è penalmente sanzionato in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, **sarà soggetto alla pena di cui all'art. 483 del codice penale¹³**, stante la normativa in esame che considera come fatte a pubblico ufficiale le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della procedura amministrativa di emersione.

.....
La sopra descritta procedura di emersione sembra, speriamo definitivamente, abbandonare il meccanismo iniquo, acrobatico e ansiolitico del "click day" che abbiamo *obtorto collo* dovuto affrontare in occasione dei flussi 2007 e 2008 ma anche in relazione alla decontribuzione del premio di risultato.

E', per davvero, un qualcosa che osta con la certezza del diritto e con la parità di trattamento (id: eguaglianza di fronte alla legge)

Chissà che il legislatore non abbia veramente tratto dalle esperienze del passato un insegnamento per il futuro o se, ancora una volta, dovremmo – con nostro estremo disappunto - dar ragione ad Albert Camus quando affermava che **"la storia non è altro che lo sforzo disperato degli uomini di dar corpo ai più chiaroveggenti fra i loro sogni"**.

Consiglio Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
Il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio

A.N.C.L. U.P. NAPOLI
Il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore

A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano

A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Il Responsabile delle Divisione "Lavoro"
F.to Dott. Francesco Capaccio

¹² Le istruzioni precisano che laddove il predetto numero avesse un numero superiore a 17 caratteri alfanumerici vanno indicati i primi 17.

¹³ Art. 483 c.p.: "chiunque attesta falsamente, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

**(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI
ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E'
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI**